

COMUNE DI FUTANI (SA)



C
O
S
A
P

REGOLAMENTO

CANONE
PER
L'OCCUPAZIONE
DI
SPAZI
E
AREE
PUBBLICHE

SOMMARIO

CAPO I – CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	1
ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI.	1
ART. 2 OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE.	1
ART. 3 RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI.	1
ART. 4 PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI.	2
ART. 5 SOSPENSIONE TEMPORANEA DI OCCUPAZIONE.	3
ART. 6 REVOCA DELLA CONCESSIONE.	3
ART. 7 RINNOVO DELLE CONCESSIONI.	3
ART. 8 OCCUPAZIONI ABUSIVE - RIMOZIONE DEI MATERIALI.	3
ART. 9 OCCUPAZIONI D'URGENZA	4
CAPO II – CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	4
ART. 10 OGGETTO DEL CANONE.	4
ART. 11 GRADUAZIONE DEL CANONE - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE.	4
ART. 12 MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA. CRITERI.	5
ART. 13 TARIFFE	5
ART. 14 OCCUPAZIONI DA PARTE DI AZIENDE DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI	6
ART. 15 ESENZIONI	6
ART. 16 INCENTIVI AL MIGLIORAMENTO DELL'ARREDO URBANO	7
ART. 17 PAGAMENTO DEL CANONE.	7
ART. 18 SANZIONI	8
ART. 19 INTERESSI	8
ART. 20 – IMPORTI MINIMI	8
ART. 21 NORME FINALI	8
ART. 22 ENTRATA IN VIGORE.	9
ALLEGATO “A” - SCHEMA TARIFFARIO	10

CAPO I – CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**Art. 1 Disposizioni generali.**

1) Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione del relativo canone previsto dall'art. 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2) Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2 Occupazioni permanenti e temporanee.

1) Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

2) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

3) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 3 Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche - Procedimento per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni.

1) Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne richiesta formale al Comune; la richiesta deve contenere:

- le generalità e domicilio del richiedente;
- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare

2) Se necessario, o su richiesta del Comune, dovranno essere allegati anche gli elaborati tecnici e grafici relativi all'occupazione, redatti da tecnico regolarmente iscritto ad ordine professionale nell'ambito delle relative competenze, e la documentazione fotografica dell'area interessata.

3) L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone.

4) Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. Tuttavia, è data sempre la preferenza ai titolari dei negozi ed esercizi pubblici che chiedono la concessione dello spazio antistante gli stessi per lo svolgimento della propria attività.

5) Le richieste di cui sopra sono presentate:

- al Servizio Tributi per occupazioni permanenti e temporanee relative a negozi ed esercizi pubblici;

- all'Ufficio Lavori Pubblici per occupazioni relative a scavi sulle pubbliche vie;
- al Comando di Polizia Municipale per le occupazioni relative al commercio ambulante e in genere per mercati, fiere e festeggiamenti, nonché quelle relative ai ponteggi edilizi, alle attività dello spettacolo viaggiante e agli altri tipi di occupazioni delle strade comunali.

6) Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni per le occupazioni in parola e la responsabilità per l'attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione del canone compete ai responsabili dei servizi incaricati della ricezione ed esame delle domande.

7) Per le occupazioni permanenti e per quelle temporanee di particolare rilievo, il rilascio delle concessioni dovrà avvenire sulla base del piano annuale di cui all'art. 4, comma 1, previo parere preventivo della Giunta Comunale.

8) Con cadenza mensile, l'Ufficio Lavori Pubblici e il Comando di Polizia Municipale trasmettono al Servizio Tributi l'elenco delle autorizzazioni e/o concessioni rilasciate e degli importi riscossi.

9) Le concessioni sono, in ogni modo, subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene e Edilizia vigenti nel Comune.

10) Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

11) Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

12) In tutti i casi esse sono accordate:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;

13) Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 4 Prescrizioni per le occupazioni.

1) Annualmente, la Giunta Comunale può provvedere all'approvazione del piano generale degli spazi ed aree destinati alle occupazioni permanenti e a quelle temporanee di maggiore rilievo.

2) L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

3) E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di

sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

4) Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

5) I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

6) Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art. 5 Sospensione temporanea di occupazione.

1) Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 6 Revoca della concessione.

1) La concessione o l'autorizzazione possono essere revocate per i seguenti motivi:

- mancato pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;
- uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;
- mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di inizio occupazione riportata nell'atto di concessione o autorizzazione.

2) E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, da motivarsi nell'atto di revoca.

3) Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

4) La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 7 Rinnovo delle concessioni.

1) Chi ha ottenuto la concessione o autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, può chiederne il rinnovo citando gli estremi della concessione originaria.

2) La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza.

Art. 8 Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali.

1) Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato,

dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi.

2) Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi, nonché l'indennità prevista dall'art. 13, comma 4, e la sanzione amministrativa di cui all'art. 16.

Art. 9 Occupazioni d'urgenza

1) Per far fronte a situazioni d'emergenza, o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale direttamente, via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo saranno applicate le sanzioni e le indennità previste per le occupazioni abusive.

CAPO II – CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 10 Oggetto del canone.

1) Sono soggette al Canone per l'Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), ai sensi dell'art. 63 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

2) Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3) Sono inoltre soggette al canone le occupazioni effettuate su spazi ed aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 11 Graduazione del canone - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

1) Il canone è graduato secondo l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

2) A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 10 sono classificate come segue:

- a) Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^a categoria:
 - Corso Umberto I
 - Via Dante

- b) Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^a categoria:
 - Via Oberdan
 - Via Monsignor Forte
- c) Strade, spazi ed aree pubbliche di 3^a categoria:
 - Altre vie e piazze del capoluogo
- d) Strade, spazi ed aree pubbliche di 4^a categoria:
 - Restanti vie, piazze ed altri spazi del territorio comunale assoggettabili al canone

Art. 12 Misurazione dell'area occupata. Criteri.

- 1) Il canone, di norma, si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non sono soggette al canone le occupazioni complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
- 2) I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della determinazione del canone.
- 3) La superficie delle tende, fisse o retrattili, sarà computata solo per la parte eccedente l'eventuale area sottostante già oggetto di concessione soggetta a canone;
- 4) Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento;
- 5) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.
- 6) Per le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa si applica la tariffa della categoria superiore.

Art. 13 Tariffe

- 1) Le tariffe del canone per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche, graduate in base alle categorie previste dall'art. 11, sono quelle stabilite nell'allegato "A" al presente Regolamento. In tale allegato sono indicate riduzioni e maggiorazioni rispondenti a criteri di valutazione del valore economico delle aree nonché del sacrificio imposto alla collettività.
- 2) Per le occupazioni permanenti il canone, commisurato all'effettiva superficie occupata, è dovuto per anni solari.
- 3) Per le occupazioni temporanee, il canone è commisurato all'effettiva superficie occupata e alla durata delle occupazioni stesse.
- 4) Alle occupazioni abusive, risultanti da verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento con un minimo di L. 100.000 (€ 51,65), considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento;

Art. 14 Occupazioni da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi

1) Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfaitariamente secondo la tariffa di cui all'allegato "A" al presente Regolamento.

Art. 15 Esenzioni

1) Sono esenti dal canone:

- a) Le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma I, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le esenzioni indicate alla precedente lettera a) sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed i lavori eseguiti in economia;
- c) sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di Pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- e) le occupazioni di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si è stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- h) le occupazioni relative ad innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- i) le occupazioni di aree cimiteriali;
- j) le occupazioni per parcheggi destinati a portatori di handicap;
- k) i passi carrabili e gli accessi a raso;
- l) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- m) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzioni riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 60 minuti;

- n) occupazioni momentanee con fioriere e piante ornamentali all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- o) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
- p) le occupazioni con autoveicoli di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune
- q) Sono inoltre esenti le occupazioni relative a manifestazioni patrocinate dal Comune e quelle aventi valenza politica, culturale, sportiva, turistico-ricreativa.

Art. 16 Incentivi al miglioramento dell'arredo urbano

- 1) Al fine di incentivare il miglioramento dell'arredo urbano relativo agli spazi e aree dei quali si conceda l'occupazione ai sensi del presente regolamento, sono concesse agevolazioni ai concessionari che realizzino interventi in tal senso, con le modalità di cui ai commi successivi.
- 2) I progetti d'intervento dovranno essere redatti in funzione degli standard comunali e specificamente approvati dall'Amministrazione Comunale.
- 3) Al termine della realizzazione degli interventi, previa verifica del rispetto del progetto approvato dall'Amministrazione Comunale, sarà accordata una riduzione del 20% della tariffa del canone relativo all'area interessata, per un periodo di cinque anni ovvero fino ad un abbattimento totale massimo pari al 50% delle spese sostenute per l'intervento.
- 4) L'eventuale cessazione dell'occupazione, per qualsiasi motivo, prima della fruizione totale dell'agevolazione di cui al comma 3, non dà diritto ad alcun rimborso o abbuono successivo.

Art. 17 Pagamento del canone.

- 1) Il versamento deve essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune, ovvero tramite versamento diretto presso la Tesoreria Comunale.
- 2) Il pagamento del canone deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio o rinnovo della concessione. Per le occupazioni temporanee, il pagamento deve essere effettuato non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
- 3) Per le occupazioni permanenti, qualora l'importo complessivo del canone sia superiore ad € 516,46, è consentito il pagamento in due rate, la prima entro 30 giorni dal rilascio della concessione, la seconda entro il terzo mese successivo.
- 4) Il canone forfetizzato di cui al precedente articolo 12 dovrà essere versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
- 5) Il canone non è dovuto per importi inferiori a € 3,00

Art. 18 Sanzioni

- 1) Per le infrazioni al presente Regolamento incidenti sulla determinazione o sul pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del canone stesso;
- 2) La sanzione amministrativa di cui sopra è ridotta:
 - a) ad un ottavo del minimo, se la violazione è sanata con il pagamento volontario del canone, dell'indennità di cui all'art. 13, comma 4, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori; sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;
 - b) ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, dell'eventuale indennità, della sanzione e degli interessi moratori;
 - c) Si applicano, inoltre, le altre eventuali riduzioni più favorevoli al contribuente previste da leggi, decisioni, sentenze successive all'adozione del presente regolamento.
- 3) Le sanzioni di cui sopra si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).
- 4) Le sanzioni sono irrogate dal funzionario responsabile del servizio.

Art. 19 Interessi

- 1) Sulle somme dovute a titolo di canone e sugli importi a titolo di rimborso, si applicano gli interessi nella misura indicata dall'art. 1284 del codice civile, fatto salvo quanto disposto dal quarto comma dell'art. 6.
- 2) Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno (1/365).

Art. 20 – Importi minimi

- 1) Non sono dovuti i versamenti ed i rimborsi, riferiti al solo canone, pari o inferiori a € 3,00.

Art. 21 Norme finali

- 1) E' abrogato il "Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa", approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 1 marzo 1995 e successive modificazioni.
- 2) A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento è, pertanto, esclusa l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, già disciplinata dal Capo II del Decreto Legislativo 15/11/93, n. 507.

3) Permane la potestà tributaria del Comune rispetto alla Tassa di cui al comma 2), relativamente alle annualità pregresse, nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti dall'art. 51 del D.L.vo 507/93.

Art. 22 Entrata in vigore.

L'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento decorre dal 1 gennaio 2009.

Allegato "A" - SCHEMA TARIFFARIO**TARIFFE BASE**

1) Tariffe base per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, per ogni metro quadrato e per anno:

categoria prima	Euro 34,602612
categoria seconda	Euro 31,142351
categoria terza	Euro 27,682089
categoria quarta	Euro 20,761567

2) Tariffe base per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, per metro quadrato e per ogni giorno di occupazione:

categoria prima	Euro 0,335696
categoria seconda	Euro 0,302127
categoria terza	Euro 0,268557
categoria quarta	Euro 0,201418

RIDUZIONI - MAGGIORAZIONI

A) Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è moltiplicata per il coefficiente 0,5.

B) Per le occupazioni del soprassuolo con tende, fisse o retrattili, la tariffa è moltiplicata per il coefficiente 0,2.

C) Per le occupazioni temporanee di durata superiore a 30 giorni la tariffa è moltiplicata per il coefficiente 0,5.

D) Per le occupazioni temporanee di durata inferiore a 6 ore giornaliere la tariffa è moltiplicata per il coefficiente 0,8.

E) Per le occupazioni effettuate da esercizi pubblici quali bar e ristoranti, ad eccezione di quelle a fini esclusivamente ornamentali, delimitativi o indicativi, la tariffa è moltiplicata per il coefficiente 1,5.

F) Per le occupazioni effettuate da commercianti ambulanti, la tariffa è moltiplicata per il coefficiente 2,59. Per le occupazioni occasionali di una sola giornata da parte di commercianti ambulanti è stabilita una quota forfetaria di Euro 14,33.

G) Per le occupazioni effettuate da esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa, la tariffa è moltiplicata per il coefficiente 0,75.

H) Per le occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è moltiplicata per il coefficiente 0,6.

I) Per le occupazioni non riferite ad attività commerciali, produttive, edilizie o di servizi, ovvero, per le occupazioni riferite a tali attività ma poste in essere a scopo

esclusivamente ornamentale o delimitativo, la tariffa è moltiplicata per il coefficiente 0,75.

Le riduzioni e le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili, anche se, in ogni caso, le misure di tariffa giornaliera per le occupazioni temporanee non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a Euro 0,077468 per metro quadrato e per giorno.

TARIFFE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE DA AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfetariamente in Euro 0,774685 per utenza con un minimo di Euro 516,456899.

In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti al Comune non può essere inferiore a Euro 516,456899. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi

Gli importi di cui sopra sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.